

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2303 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 2016****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 31 marzo 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»). Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano il 44 % della produzione totale dell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato. Non si è manifestato nessun altro produttore per esprimere la propria opposizione o posizione neutra.
- (3) Le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base <sup>(4)</sup> erano pertanto rispettate al momento dell'apertura dell'inchiesta. Una volta che l'inchiesta è avviata, non è necessario che i requisiti di legittimazione siano soddisfatti per tutta la sua durata. La Corte lo ha confermato per il caso in cui una società ritira il suo sostegno alla denuncia <sup>(5)</sup>; lo stesso ragionamento si applica per analogia nei casi in cui la definizione del prodotto viene modificata.

**1.2. Parti interessate**

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, il produttore esportatore bielorusso noto e le autorità della Repubblica di Bielorussia nonché gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU C 114 del 31.3.2016, pag. 3).

<sup>(4)</sup> «Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale di prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria».

<sup>(5)</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, causa C-511/13 P, Philips Lighting Poland SA e Philips Lighting BV/ Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commissione europea.

- (5) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

### 1.3. Produttori del paese di riferimento

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche informato le parti interessate di voler ricorrere al Sud Africa o agli Stati Uniti d'America («USA») come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

### 1.4. Campionamento

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

#### 1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione in base alla produzione e al volume delle vendite del prodotto in esame e all'ubicazione geografica. Tale campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 22,4 % della produzione totale dell'Unione e il 24,4 % delle vendite totali dell'Unione del prodotto in esame. Le società, ubicate in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, coprono un'ampia varietà geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. È stato pertanto concluso che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

#### 1.4.2. Campionamento degli importatori indipendenti

- (9) Per decidere se il campionamento fosse necessario e in tal caso selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (10) Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione composto dai tre importatori con i maggiori volumi di importazioni nell'Unione. Le tre società selezionate per il campione rappresentavano l'80 % delle importazioni indipendenti del prodotto in esame originario della Bielorussia. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

### 1.5. Risposte al questionario

- (11) La Commissione ha inviato questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, al produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, a un produttore negli USA (scelti come paese di riferimento, come spiegato nel considerando 32), ai tre importatori inclusi nel campione, a otto utilizzatori noti al momento dell'apertura dell'inchiesta e a un ulteriore utilizzatore che si è manifestato in una fase avanzata della procedura.
- (12) Hanno risposto al questionario i cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, il produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, il produttore negli USA («il paese di riferimento») e due importatori indipendenti.

### 1.6. Visite di verifica

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

#### a) produttori dell'Unione:

- Celsa Huta Ostrowiec sp. z.o.o., Ostrowiec Swietokrzyski, Polonia;
- Feralpi Siderurgica s.p.a, Lonato del Garda, Italia;

- Riva Acier SA, Gargenville, Francia;
  - Alcuni macrodati sono stati verificati anche presso la sede del denunciante (Bruxelles, Belgio);
- b) *produttore esportatore in Bielorussia:*
- Open Joint—Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company di “Byelorussian Metallurgical Company” Holding», Bielorussia («BMZ»)
- c) *operatori commerciali collegati al produttore esportatore:*
- Bel Kap Steel LLC, Miami (Fl), USA;
  - BMZ Polska Sp. z.o.o., Katowice, Polonia;
  - UAB «Prekybos namai BMZ-Baltija», Šiauliai, Lituania;
- d) *produttore in un paese di riferimento:*
- Commercial Metals Company, Dallas (TX), USA.

### 1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (15) Il prodotto in esame è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 («il prodotto in esame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza.

### 2.2. Prodotto simile

- (16) L'inchiesta ha mostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno negli USA risultano avere, al pari del prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato dell'Unione, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono quindi provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### 2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (17) Il produttore esportatore bielorusso ha segnalato una presunta incongruenza nella descrizione fra la definizione del prodotto riportata nella denuncia (facente riferimento a due codici NC) e quella riportata nell'avviso di apertura (facente riferimento a nove codici NC). Il produttore esportatore ha affermato che per tale motivo la valutazione del pregiudizio contenuta nella denuncia non si riferisce alla stessa definizione presente nel successivo procedimento avviato. Esso ha osservato inoltre che la società aveva esportato solo prodotti classificati ai due codici NC menzionati nella denuncia.
- (18) La denuncia faceva effettivamente riferimento a due codici NC nella descrizione del prodotto mentre l'avviso di apertura ne menzionava nove. La Commissione osserva che i codici NC contenuti nell'avviso di apertura sono forniti unicamente a scopo informativo, come chiaramente indicato. Essa osserva inoltre che l'inchiesta è stata avviata in base alla descrizione del prodotto in esame fornita nella denuncia che copre sostanzialmente nove codici NC indipendentemente dal riferimento e, pertanto, gli altri codici NC non avevano nessuna influenza sugli elementi di prova forniti nella denuncia. Di conseguenza l'argomentazione della presunta incongruenza nella descrizione del prodotto è stata respinta.

### 3. DUMPING

#### 3.1. Osservazioni generali

- (19) La Bielorussia non è considerata un paese a economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. Il valore normale delle esportazioni della Bielorussia nell'Unione è stato pertanto determinato in base ai dati ottenuti da un produttore di un paese terzo a economia di mercato.
- (20) Durante il PI le importazioni dalla Bielorussia sono ammontate a circa 488 000 tonnellate, il che equivale approssimativamente a una quota di mercato del 5 %. I principali Stati membri importatori sono stati la Germania, la Lituania, la Polonia e i Paesi Bassi. L'unico fabbricante bielorusso noto ha collaborato all'inchiesta e ha risposto al questionario. Il fabbricante ha venduto il prodotto in esame nell'Unione direttamente o tramite operatori commerciali collegati stabiliti nell'Unione e negli USA.

#### 3.2. Valore normale

##### 3.2.1. Paese di riferimento

- (21) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. È stato quindi necessario selezionare a tal fine un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (22) Come indicato al considerando 6, nell'avviso di apertura la Commissione aveva informato le parti interessate di voler ricorrere al Sud Africa o agli USA come paese terzo a economia di mercato al fine di stabilire il valore normale.
- (23) Solo il produttore esportatore bielorusso che ha collaborato ha inviato osservazioni sui paesi di riferimento proposti. Esso ha sostenuto che né il Sud Africa né gli USA rappresentassero una scelta appropriata come paese di riferimento poiché, tra le altre cose, la capacità produttiva, la produzione reale e il processo di produzione in Sud Africa e negli USA sono diversi rispetto a quelli del produttore bielorusso. La stessa parte ha inoltre sostenuto che i produttori nazionali in Sud Africa e negli USA identificati dai denunciatori erano direttamente collegati ai produttori dell'Unione. L'obiettività dei dati provenienti da tali produttori in questi paesi potrebbe pertanto essere discutibile. Il produttore esportatore bielorusso ha sostenuto che la Russia costituirebbe la scelta più appropriata come paese di riferimento poiché l'industria delle barre in acciaio russa ha il grado di sviluppo più vicino a quello della Bielorussia, il processo di produzione si basa anch'esso su rottami metallici e le barre d'acciaio prodotte sono simili in termini di qualità e di specifiche tecniche. La Commissione ha osservato tuttavia che la parte non ha fornito alcun elemento di prova indicante che i produttori sudafricani o statunitensi non utilizzassero rottami metallici per fabbricare il prodotto in esame o che nella loro struttura dei costi le materie prime non rappresentassero il 60-70 % dei costi di produzione. La Commissione ha in ogni caso esaminato l'adeguatezza del Sud Africa e degli USA (e anche del Brasile) come paese di riferimento. I dettagli di queste analisi sono stati indicati ai considerando da 28 a 34.
- (24) Al fine di selezionare il paese terzo a economia di mercato, la Commissione ha contattato tutti i produttori noti non solo in Sud Africa e negli USA, ma anche in Turchia, Ucraina, Federazione russa, Bosnia-Erzegovina, Messico, Corea, Repubblica dominicana, Norvegia e Svizzera. La Commissione ha chiesto informazioni riguardo al loro mercato interno e di riferire il tipo di prodotti fabbricati, la capacità di produzione, la produzione, il volume delle vendite sul mercato interno, di descrivere il processo di produzione, il tipo di materie prime utilizzate, la quota dei costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro sui costi complessivi di produzione del prodotto in esame, nonché la loro disponibilità a collaborare all'inchiesta.
- (25) Sono state inoltre contattate le autorità dei suddetti paesi terzi.
- (26) Le autorità russe hanno informato la Commissione che nessuno dei produttori russi noti o delle loro associazioni ha mostrato interesse per l'inchiesta in corso. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori russi, quindi, non è stato possibile selezionare la Russia come paese di riferimento.
- (27) Solo tre produttori, situati in Brasile, Sud Africa e Stati Uniti, hanno risposto all'indagine iniziale. I produttori sudafricani e statunitensi erano collegati ad alcuni dei denunciatori. Il produttore brasiliano faceva parte del gruppo di società che hanno impianti di produzione in vari paesi, compresi gli USA, il Messico e la Repubblica dominicana. Questo produttore non era collegato ai denunciatori.

- (28) Le tre risposte sono state esaminate in relazione alla denuncia e alle osservazioni ricevute. Si è rilevato che il consumo interno in Sud Africa, di circa 435 000 tonnellate solamente, è relativamente basso, che la capacità di produzione del produttore sudafricano corrisponde al 10 % circa di quella del produttore bielorusso e che la materia prima maggiormente utilizzata è costituita da minerali di ferro mentre il produttore esportatore bielorusso usa rottami metallici. La Commissione ha pertanto deciso di non prendere in considerazione il Sud Africa come potenziale paese di riferimento.
- (29) Il Brasile ha un consumo interno di circa 3,5 milioni di tonnellate e le importazioni (originarie della Turchia per il 95 % circa), soggette a un dazio ad valorem del 12 %, rappresentano circa il 5,5 % del consumo brasiliano. Il processo di produzione del produttore disponibile a collaborare si basa su rottami metallici e ghisa (mentre il produttore esportatore bielorusso usa principalmente rottami metallici) e ha un volume di produzione pari al 50 % circa di quello del produttore bielorusso.
- (30) Il consumo sul mercato interno degli USA è stato di circa 7,7 milioni di tonnellate, con almeno otto produttori nazionali. Le importazioni, principalmente provenienti dalla Turchia e dal Giappone e pur soggette a restrizioni <sup>(1)</sup>, rappresentavano comunque il 23 % circa del consumo totale. Il produttore statunitense usava un processo di produzione simile a quello del produttore bielorusso. Il suo volume di produzione era il 52 % circa di quello del produttore bielorusso.
- (31) In base a quest'analisi la Commissione ha ritenuto che le situazioni di mercato constatate in Brasile e negli USA sono sufficientemente competitive e ha quindi deciso di scegliere il Brasile e gli USA come potenziali paesi di riferimento.
- (32) Sono stati inviati questionari per il paese di riferimento ai suddetti due produttori che hanno collaborato. Tuttavia, dopo aver ricevuto il questionario per il paese di riferimento, il produttore brasiliano ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la propria collaborazione all'inchiesta. La Commissione ha ricevuto una risposta adeguata dal produttore statunitense.
- (33) La Commissione ha notato che il produttore statunitense che ha collaborato era collegato con uno dei denunciati, come affermato dal produttore esportatore bielorusso. Tuttavia, anche se un produttore del paese di riferimento è collegato a un produttore dell'Unione, tale collegamento non inficia né influenza la determinazione del valore normale <sup>(2)</sup>.
- (34) In questa fase del procedimento la Commissione ha concluso che gli USA rappresentano un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

### 3.2.2. Valore normale (paese di riferimento)

- (35) Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (36) In primo luogo la Commissione ha esaminato se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti negli USA fosse rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato dal produttore esportatore bielorusso nell'Unione. Su tale base la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato statunitense.
- (37) In secondo luogo la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione dal produttore esportatore bielorusso. Ha poi confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite negli USA con le esportazioni del produttore esportatore bielorusso nell'Unione. Da tale confronto è emerso che tutti i tipi di prodotto erano venduti in quantità rappresentative negli USA.

<sup>(1)</sup> Sono in vigore dazi antidumping contro la Bielorussia (115 %), la Cina (133 %), l'Indonesia (60,4 %), la Lettonia (17 %), il Messico (dal 20 % al 67 %), la Moldova (232 %), la Polonia (dal 47 % al 52 %), la Turchia (3,64 %) e l'Ucraina (42 %). Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti inchieste:

«Steel Concrete Reinforcing Bar from Belarus, China, Indonesia, Latvia, Moldova, Poland and Ukraine. Investigations Nos. 731-TA-873-875, 878-880, and 882 (Second Review). Publication 4409, July 2013. U.S. International Trade Commission.» e «Steel Concrete Reinforcing Bar from Mexico and Turkey. Investigations Nos. 701-TA-502 and 731-TA-1227 (Final). Publication 4496. October 2014. U.S. International Trade Commission.»

<sup>(2)</sup> Cfr. anche la sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 nella causa C-687/13, punto 67, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg Fliesen-Zentrum.

- (38) La Commissione ha in seguito esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento potessero considerarsi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative laddove il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. È stato quindi determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore statunitense durante il periodo dell'inchiesta.
- (39) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo di vendita di quel tipo di prodotto risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Per tutti i tipi di prodotto venduto dal produttore nel paese di riferimento, il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo.
- (40) Infine, tutti i tipi di prodotto esportati dalla Bielorussia verso l'Unione erano venduti anche negli USA. Non è stato pertanto necessario costruire il valore normale per i tipi di prodotto esportati.

### 3.3. Prezzo all'esportazione

- (41) Il produttore esportatore bielorusso che ha collaborato ha esportato nell'Unione mediante operatori commerciali collegati situati in Austria, Lituania, Polonia, Germania e USA oppure ha venduto il prodotto direttamente ai primi acquirenti indipendenti. Come indicato al considerando 13 sono state effettuate visite di verifica presso i tre principali operatori commerciali collegati.
- (42) Per le vendite dirette del produttore esportatore ai primi acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (43) Per le vendite effettuate attraverso operatori commerciali collegati che fungono da importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV», che vanno dall'1 al 2,5 % circa), e di un ragionevole margine di profitto per gli operatori coinvolti nella vendita (inferiore all'1 %).

### 3.4. Confronto

- (44) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore incluso nel campione a livello franco fabbrica.
- (45) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (46) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione del produttore esportatore, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, di assicurazione e di movimentazione (che vanno dal 4 % al 7,5 % circa a seconda dell'operatore commerciale collegato in questione o del produttore esportatore), i costi del credito e le spese bancarie (che vanno dallo 0 % all'1,5 % a seconda dell'operatore commerciale collegato in questione o del produttore esportatore), che rappresentano in totale circa l'8 % del valore delle vendite. Quanto ai prezzi sul mercato interno del produttore del paese di riferimento, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto interno e la movimentazione (in media il 5,3 % del valore delle vendite), nonché per i costi del credito (a un tasso annuo dell'1,15 %).
- (47) Il confronto è stato applicato al 100 % dei tipi di prodotto esportati e venduti nell'Unione dal produttore esportatore bielorusso e dai suoi operatori commerciali collegati.

- (48) Nel corso di un'audizione tenutasi il 14 ottobre 2016 i rappresentanti del produttore esportatore bielorusso hanno sostenuto che il valore normale debba essere adeguato in modo da rispecchiare i prezzi medi degli acquisti di rottami metallici e il loro tasso di consumo nella fabbricazione del prodotto in esame in Bielorussia.
- (49) La Commissione rileva in primo luogo che il valore normale non è stato costruito bensì basato solo sulle vendite, in modo tale che tale adeguamento sia escluso a livello della determinazione del valore normale.
- (50) In secondo luogo la Commissione, comprendendo che la società può aver voluto sollevare la questione dell'equo confronto, ha analizzato l'argomentazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k). Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore bielorusso acquistava i rottami metallici da fornitori locali o da fornitori russi.
- (51) La Commissione osserva che, dato che la Bielorussia non è un paese a economia di mercato, i prezzi e i costi sul suo mercato sono considerati distorti. Di conseguenza, applicare degli adeguamenti in base ai prezzi e ai costi bielorusi e ai relativi tassi di consumo significherebbe utilizzare i prezzi bielorusi distorti. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione a tale riguardo. Anche se la Commissione dovesse dimostrare l'esistenza di una distorsione dei prezzi sul mercato bielorusso, essa fa osservare che la denuncia ha già stabilito elementi di prova della sua esistenza, mentre l'esportatore bielorusso non ha fornito prove concrete che smentiscano tali affermazioni.
- (52) Per quanto riguarda i rottami importati dalla Russia, durante l'inchiesta la Commissione ha osservato che il prezzo delle materie prime negli USA e nella Federazione russa è simile <sup>(1)</sup>. L'inchiesta ha mostrato altresì che la percentuale di consumo dei rottami negli USA è simile a quelle riferite dal produttore esportatore bielorusso, vale a dire tra il 60 % e il 70 %. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo di acquisto dei rottami metallici negli USA non influenza la comparabilità dei prezzi. L'argomentazione è quindi respinta in via provvisoria.

### 3.5. Margini di dumping

- (53) Per il produttore esportatore che ha collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando 47) con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. In base a quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 58,4 %.
- (54) Il livello di collaborazione è elevato poiché le importazioni del produttore esportatore che ha collaborato hanno costituito la totalità delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato avente il più alto margine di dumping.
- (55) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nome della società	Margine di dumping provvisorio
Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company della 'Byelorussian Metallurgical Company' Holding», Bielorussia;	58,4 %
Tutte le altre società	58,4 %

<sup>(1)</sup> In base alle informazioni disponibili risulta che per aprile 2015 il prezzo delle materie prime importate dal produttore esportatore bielorusso fosse più caro del 9 % circa rispetto al prezzo statunitense.

#### 4. INDUSTRIA DELL'UNIONE

##### 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (56) Il prodotto simile era fabbricato da 31 produttori dell'Unione. Si ritiene che essi rappresentino l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e di seguito saranno denominati «l'industria dell'Unione».
- (57) Per stabilire la produzione complessiva dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta sono state usate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali quelle riportate nella denuncia, i dati riferiti dai produttori dell'Unione e dalla loro associazione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario pervenute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (58) Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stimata a circa 12,7 milioni di tonnellate. Questa cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione, inclusi nel campione o meno, calcolata in base ai dati verificati forniti dal denunciante.
- (59) Come indicato al considerando 8, i cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano il 22,4 % della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile. A tale riguardo, si dovrebbe tenere conto del fatto che la produzione dell'Unione del prodotto in esame è estremamente frammentata, come si evince dall'elevato numero di produttori dell'Unione citati al considerando 56. Il campione di 5 produttori è pertanto rappresentativo dell'industria dell'Unione.

#### 5. PREGIUDIZIO

##### 5.1. Osservazione preliminare

- (60) Il produttore esportatore bielorusso ha affermato che non vi erano sufficienti elementi di prova dell'esistenza del pregiudizio nella denuncia, che non avrebbe quindi dovuto essere accettata. L'argomentazione si basa in particolare su un'erronea presentazione nella denuncia dei costi di approvvigionamento di rottami, che si presumono artificialmente bassi, di cui il produttore esportatore beneficia. Il produttore bielorusso ha affermato che tale errore invalidava l'intera denuncia.
- (61) Come indicato al considerando 19, la Bielorussia non è un paese a economia di mercato e di conseguenza il valore normale è stato determinato in base al metodo del paese di riferimento. Pertanto non è stato necessario determinare se il produttore bielorusso si riforniva di rottami a prezzi artificialmente bassi. La Commissione non vede la fondatezza o la pertinenza di questa argomentazione né la sua rilevanza ai fini della determinazione del pregiudizio all'industria dell'Unione.

##### 5.2. Consumo dell'Unione

- (62) Il consumo dell'Unione è stato determinato in base al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, più il totale delle importazioni. Esso è diminuito tra gli anni 2012 e 2013 ma nel 2014 è tornato ai livelli del 2012, per poi aumentare moderatamente nel PI. Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato complessivamente del 3 %.

	2012	2013	2014	PI
Consumo (in tonnellate)	9 465 588	8 783 290	9 445 867	9 704 309
Indice (2012 = 100)	100	93	100	103

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario



### 5.3. Importazioni nell'Unione dal paese interessato

#### 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

- (63) Durante il periodo in esame le importazioni dalla Bielorussia nell'Unione hanno mostrato, in termini di volume e di quota di mercato, l'andamento seguente:

	2012	2013	2014	PI
Volume (in tonnellate)	173 664	155 012	260 774	488 759
Indice (2012 = 100)	100	89	150	281
Quota di mercato del consumo dell'UE (%)	1,8	1,8	2,8	5,0
Indice (2012 = 100)	100	96	150	275

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

- (64) Il volume delle importazioni dalla Bielorussia è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. Anche la quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia è aumentata nel periodo in esame, dall'1,8 % nel 2012 al 5 % nel PI.

#### 5.3.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (65) La tabella seguente riporta i prezzi medi delle importazioni dalla Bielorussia:

	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio in EUR/tonnellata	500	467	441	376
Indice (2012 = 100)	100	93	88	75

Fonte: Eurostat.

- (66) Durante il periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla Bielorussia sono diminuiti, seguendo la diminuzione del prezzo dei rottami, utilizzati come materia prima sia in Bielorussia sia nell'Unione. Tuttavia il calo del 25 % dei prezzi delle esportazioni bielorusse nell'Unione è stato più marcato della diminuzione dei prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e dei prezzi medi di altri importanti esportatori del prodotto in esame nell'Unione durante lo stesso periodo. Ne consegue che durante il PI i prezzi delle importazioni dalla Bielorussia sono stati inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e ai prezzi medi delle importazioni da tutti gli altri principali paesi terzi presenti sul mercato.
- (67) Per determinare se e in quale misura vi sia stata una sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica detraendo gli effettivi costi di fornitura (0,5 %-5 %), le commissioni (0 %-1,5 %), le riduzioni (0,9 %-2,3 %) e i costi del credito (0,2 %-0,5 %), e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal produttore bielorusso praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif.
- (68) Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato un margine di sottoquotazione del 4,5 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni bielorusse e della quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia dal 2014 in poi.

- (69) Il produttore esportatore bielorusso ha presentato alcuni documenti per il confronto dei prezzi di vendita dei produttori polacchi e bielorussi nell'intento di dimostrare che i prezzi bielorussi erano di fatto più elevati nel PI rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. Al riguardo si ricorda che i calcoli della sottoquotazione e i microindicatori relativi al livello dei prezzi si basano sui dati raccolti presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre i dati forniti dalla società bielorusse si riferivano a produttori polacchi non inclusi nel campione. I dati presentati non hanno pertanto alcuna influenza sui risultati della Commissione per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi e le tendenze degli indicatori microeconomici nel periodo in esame, come indicato al considerando 83. Si tratta inoltre di dati aggregati di tutte le società incluse nel campione e di tutte le loro operazioni di vendita indipendenti che vengono prese in considerazione per stabilire la sottoquotazione e le tendenze dei microindicatori. Nondimeno, la Commissione conferma che durante il PI i prezzi bielorussi sono stati sistematicamente inferiori rispetto a quelli di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

#### 5.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 5.4.1. Osservazioni preliminari

- (70) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia sull'industria dell'Unione ha compreso la valutazione di tutti gli indicatori economici in relazione alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (71) Come indicato al considerando 59, si è fatto ricorso al campionamento per l'esame dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (72) Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. A tale riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata utilizzando a) indicatori macroeconomici, in particolare la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping effettivo e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dell'industria complessiva dell'Unione, e b) indicatori microeconomici, in particolare i prezzi medi unitari, il costo unitario, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali, le scorte e il costo del lavoro, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (73) Per definire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati riguardanti i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte ai questionari fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (74) Gli indicatori microeconomici sono stati definiti in base alle informazioni fornite nelle risposte al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

##### 5.4.2. Indicatori macroeconomici

###### a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (75) La produzione dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

	2012	2013	2014	PI
Volume di produzione (in tonnellate)	13 387 728	12 563 163	13 255 746	12 689 981
Indice (2012 = 100)	100	94	99	95
Capacità produttiva (in tonnellate)	18 848 442	19 038 334	19 168 491	18 897 474
Indice (2012 = 100)	100	101	102	100

	2012	2013	2014	PI
Utilizzo degli impianti (%)	71	66	69	67
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	97	95

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

- (76) Il volume della produzione dell'Unione è leggermente diminuito, riducendosi del 5 % durante il periodo in esame. Tenendo conto del fatto che la capacità di produzione si è mantenuta costante durante il periodo in esame, il calo della produzione ha determinato una riduzione dell'utilizzo degli impianti di 4 punti percentuali, dal 71 % nel 2012 al 67 % nel PI.

b) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

- (77) Le vendite dei produttori dell'Unione comprendevano le vendite a società collegate. Le vendite a società collegate hanno rappresentato, nel periodo in esame, circa il 10 % del consumo dell'Unione. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita sono stati pertanto valutati separatamente per le vendite ad acquirenti collegati e le vendite sul mercato libero (vendite ad acquirenti indipendenti). Per quanto riguarda le vendite ad acquirenti collegati, si conferma che esse sono rivolte agli utilizzatori collegati e non agli operatori commerciali collegati; non sono pertanto conteggiate due volte nel calcolo del consumo totale dell'Unione.
- (78) Durante il periodo in esame sono state osservate le seguenti tendenze per volumi delle vendite, quota di mercato e crescita:

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti (tonnellate)	7 734 058	7 189 883	7 192 146	7 237 285
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	93	94
Quota di mercato delle vendite ad acquirenti indipendenti (%)	82	82	76	75
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	93	91
Volume delle vendite ad acquirenti collegati (in tonnellate)	888 325	735 632	1 091 819	1 012 318
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	83	123	114
Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati (%)	9	8	12	10
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	123	111

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

- (79) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 6 % nel periodo in esame; tale situazione è rispecchiata anche nella diminuzione di 7 punti percentuali della quota di mercato tra il 2012 e il PI, malgrado l'aumento del consumo nel mercato dell'Unione durante lo stesso periodo. Tra il 2012 e il 2013 si è verificato un rapido calo nel volume delle vendite, che ha ricalcato la tendenza al ribasso del consumo; l'industria dell'Unione è riuscita così a mantenere la stessa quota di mercato. Tuttavia nel periodo tra il 2013 e il PI la situazione è completamente cambiata. Il mercato dell'Unione è cresciuto del 10 % durante tale periodo, mentre l'industria dell'Unione ha perso 7 punti percentuali della sua quota di mercato. Parallelamente il volume delle importazioni bielorusse e la loro quota di mercato sono aumentati rapidamente. Questo dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare della crescita del consumo dell'Unione a causa dell'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

## c) Occupazione e produttività

- (80) In linea con il calo della produzione e delle vendite, si è osservato che anche il livello di occupazione dell'industria dell'Unione è diminuito del 2 % tra il 2012 e il PI. Tale riduzione dell'occupazione non ha tuttavia portato a un aumento della produttività, misurata in termini di produzione annua per dipendente, poiché il brusco calo del volume di produzione durante il periodo in esame è stato più marcato rispetto alla riduzione dell'occupazione.

	2012	2013	2014	PI
Numero di dipendenti	5 363	5 133	5 282	5 239
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	96	98	98
Produttività (in tonnellate/dipendente)	2 496	2 447	2 510	2 422
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	101	97

Fonte: Denuncia e risposte al questionario

## d) Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (81) Il margine di dumping del produttore esportatore bielorusso incluso nel campione è considerevole (cfr. considerando 55). Considerati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dalla Bielorussia oggetto di dumping esaminati sopra, l'incidenza del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione non può ritenersi trascurabile.
- (82) Dato che non sono state rilevate importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame in precedenza, l'industria dell'Unione non si trova in una situazione di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping relative al prodotto in esame.

## 5.4.3. Indicatori microeconomici

## a) Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

- (83) La media dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita nella prima parte del periodo in esame (2012-2013) a causa dell'incidenza del «sistema di frodi dell'IVA» (cfr. i considerando da 106 a 111). Nella seconda parte del periodo in esame (2014-PI), tale media è diminuita a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia. Durante il periodo in esame i prezzi dell'Unione sono scesi del 22 % dal 2012 fino al PI. Tale calo rispecchia una tendenza generale al ribasso dei costi delle principali materie prime a livello globale. Tuttavia, a causa dell'ulteriore depressione dei prezzi derivante dalle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, poiché il calo dei prezzi è stato maggiore rispetto a quanto causato dal costo delle materie prime, i produttori dell'Unione non hanno potuto riportare i prezzi colpiti dal sistema di frodi dell'IVA a livelli normali e privi di distorsioni beneficiando della riduzione dei costi delle principali materie prime, ma hanno dovuto mantenere i prezzi a un livello inferiore a quello praticato in condizioni di normale concorrenza.
- (84) Nel periodo in esame i costi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 20 %, una percentuale più bassa del calo dei prezzi. Ciò è dovuto all'aumento dei costi dell'energia e del lavoro. Di conseguenza, durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita.

	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in EUR/tonnellata)	493	459	436	383
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	88	78

	2012	2013	2014	PI
Costo unitario del prodotto venduto (in EUR/tonnellata)	487	466	441	391
Indice (2012 = 100)	100	96	91	80

Fonte: risposte al questionario

b) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (85) Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

	2012	2013	2014	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	1,3	- 1,6	- 1,2	- 2,1
Flusso di cassa (in EUR)	35 355 861	15 439 631	17 308 800	5 869 113
Indice (2012 = 100)	100	44	49	17
Investimenti (in EUR)	29 266 937	23 168 567	21 554 327	20 818 669
Indice (2012 = 100)	100	79	74	71
Utile sul capitale investito (%)	0,7	- 2,6	- 2,5	- 3,2

Fonte: risposte al questionario

- (86) La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è espressa come profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti nel 2012 ma hanno operato in perdita dal 2013 in poi. Per di più, la loro redditività tocca il livello più basso nel PI, in cui le importazioni dalla Bielorussia raggiungono il volume più alto e il livello di prezzo più basso durante l'intero periodo in esame.
- (87) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, sebbene positivo durante l'intero periodo in esame, è diminuito nell'arco dell'intero periodo in esame.
- (88) I produttori dell'Unione sono stati ancora in grado di investire durante l'intero periodo in esame ma l'andamento della redditività e del flusso di cassa ha inciso negativamente anche sugli investimenti, che sono diminuiti del 29 % durante il periodo in esame. Inoltre l'utile sul capitale investito è rimasto costantemente negativo a partire dal 2013 in poi, seguendo la tendenza della redditività.
- (89) Alla luce delle precedenti considerazioni si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione siano stati negativi durante il PI.

## c) Scorte

- (90) Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono diminuite del 25 % durante il periodo in esame. Tuttavia, il rapporto tra le scorte e il volume di produzione rimane stabile nel periodo in esame (1-1,5 %), il livello delle scorte segue infatti la tendenza negativa del volume della produzione.

	2012	2013	2014	PI
Scorte finali (in tonnellate)	184 632	161 698	188 050	138 491
Indice (2012 = 100)	100	88	102	75

Fonte: risposte al questionario

## d) Costo del lavoro

- (91) Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in misura modesta durante il periodo in esame. Il costo del lavoro ha rappresentato meno del 10 % dei costi totali di produzione e non costituisce quindi un fattore determinante nell'andamento dei costi di produzione.

	2012	2013	2014	PI
Costi medi del lavoro per dipendente (in EUR)	47 109	47 468	49 305	49 541
Indice (2012 = 100)	100	101	105	105

Fonte: risposte al questionario

### 5.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (92) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha beneficiato della crescita dei consumi durante il periodo in esame. Al contrario, ha subito un calo del 6 % del volume delle vendite nel periodo in esame e la sua quota di mercato è diminuita di 6 punti percentuali, a fronte di un aumento del 3 % del consumo totale. Queste tendenze sono più chiare se si osserva il periodo tra il 2013 e il PI, durante il quale i volumi delle importazioni dalla Bielorussia sono cresciuti rapidamente aumentando la quota di mercato di tale paese. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha perso 7 punti percentuali della sua quota di mercato, in un contesto di aumento dei consumi (+ 10 %). L'industria dell'Unione ha subito anche un calo della produzione del 5 % nel periodo in esame, il che ha a sua volta comportato un calo dell'utilizzo degli impianti dal 71 % al 67 %.
- (93) Inoltre, a causa dell'aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre i propri prezzi del 22 % in media nel periodo in esame, passando di conseguenza dal profitto dell'1,3 % registrato nel 2012 a una perdita del 2,1 % durante il PI, nonostante la riduzione dei costi e dell'occupazione.
- (94) Infine altri indicatori finanziari, come il rendimento delle attività totali, il flusso di cassa e gli investimenti hanno subito conseguenze negative durante il periodo in esame.
- (95) Alla luce delle considerazioni precedenti si conclude a titolo provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

## 6. NESSO DI CAUSALITÀ

### 6.1. Introduzione

- (96) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia avessero arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da poter essere considerato notevole. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

### 6.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (97) Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame e nel contempo il volume delle importazioni originarie della Bielorussia è aumentato in modo significativo. Negli ultimi due anni del periodo in esame il volume delle importazioni bielorusse e la quota del paese nel mercato dell'Unione sono aumentati del 175 %. L'aumento delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con un calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione.
- (98) In merito alla pressione sui prezzi in atto sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame, è risultato che i prezzi medi all'importazione dei prodotti provenienti dalla Bielorussia sono diminuiti rapidamente in particolare negli ultimi due anni del periodo in esame. Nel PI il livello dei prezzi delle importazioni bielorusse era già inferiore rispetto ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione e dei prezzi di vendita all'importazione dai paesi terzi presenti sul mercato dell'Unione.
- (99) A causa della pressione sui prezzi esercitata dai crescenti volumi delle importazioni bielorusse, l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire i propri costi.
- (100) In base a quanto precede è stato concluso che il massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha causato notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

### 6.3. Effetto di altri fattori

#### 6.3.1. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (101) In base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione i volumi delle esportazioni ad acquirenti indipendenti in paesi terzi sono aumentati del 5 % durante il periodo in esame. Si può concludere pertanto che questa parte delle attività di vendita dell'industria dell'Unione non ha potuto causare il pregiudizio notevole rilevato.

#### 6.3.2. *Vendite a parti collegate*

- (102) Le vendite dell'industria dell'Unione a parti collegate sono aumentate del 14 % durante il periodo in esame, a livelli di prezzo notevolmente superiori a quelli delle vendite ad acquirenti indipendenti. Sebbene tali prezzi siano prezzi di trasferimento, si può concludere che tale parte delle attività di vendita dell'industria dell'Unione non ha potuto causare il notevole pregiudizio rilevato. Al contrario, l'incremento di tali vendite e il fatto che tali prezzi sono più elevati dei prezzi ad acquirenti indipendenti suggeriscono che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione avrebbe potuto essere ancora più grave se non fosse stato per queste vendite a parti collegate.
- (103) Va inoltre sottolineato che i margini della sottoquotazione dei prezzi e quelli delle vendite sottocosto sono stati calcolati confrontando i prezzi all'importazione della Bielorussia con i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti. Quindi le vendite alle parti collegate non hanno influito sulla determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto.

## 6.3.3. Importazioni da paesi terzi

Paese		2012	2013	2014	PI
Norvegia	Volume (in tonnellate)	195 370	184 643	201 617	215 218
	Indice (2012 = 100)	100	95	103	110
	Quota di mercato (%)	2,1	2,1	2,1	2,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	551	496	483	431
Bosnia-Erzegovina	Volume (in tonnellate)	47 702	79 207	105 910	116 927
	Indice (2012 = 100)	100	166	222	245
	Quota di mercato (%)	0,5	0,9	1,1	1,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	566	479	455	415
Turchia	Volume (in tonnellate)	101 900	147 164	207 427	113 012
	Indice (2012 = 100)	100	144	204	111
	Quota di mercato (%)	1,1	1,7	2,2	1,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	536	486	465	433
Ucraina	Volume (in tonnellate)	79 342	20 656	32 025	112 953
	Indice (2012 = 100)	100	26	40	142
	Quota di mercato (%)	0,8	0,2	0,3	1,2
	Prezzo medio	517	510	452	394
Resto del mondo	Volume (in tonnellate)	245 225	271 092	354 150	407 837
	Indice (2012 = 100)	100	111	144	166
	Quota di mercato (%)	2,6	3,1	3,7	4,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	697	645	573	502

(104) Nel periodo in esame le singole quote di mercato dei paesi terzi sono aumentate solo marginalmente, ad eccezione dell'Ucraina dove l'aumento della quota di mercato è stato considerevole in termini relativi, sebbene la quota di mercato di questo paese rimanga trascurabile in termini assoluti. È da notare inoltre che durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono stati mediamente sempre più elevati dei prezzi dell'industria dell'Unione. Nel PI l'unico paese esportatore con prezzi medi più bassi di quelli dell'industria dell'Unione è stato la Bielorussia; si tratta dello stesso anno in cui il volume delle importazioni dalla Bielorussia è aumentato più rapidamente. Si conclude quindi che, sebbene le importazioni da paesi terzi possano aver avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, le importazioni dalla Bielorussia rimangono chiaramente la principale causa di pregiudizio.



#### 6.3.4. *Andamento dei costi*

- (105) Il principale fattore di costo nella produzione del prodotto in esame è costituito dai rottami di ferro e di acciaio. Il prezzo di tale materia prima è diminuito a livello mondiale nel periodo in esame. I produttori dell'Unione che fabbricano billette da rottami e quelli che le usano come materia prima hanno registrato una diminuzione del costo della materia prima rispettivamente pari al 23-32 % e al 24 % circa. In base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, il costo totale di fabbricazione del prodotto in esame è diminuito del 20 % durante il periodo in esame e il calo dei prezzi delle materie prime è stato parzialmente controbilanciato grazie principalmente all'aumento del costo del lavoro (in media il 10 % circa). Si può dunque concludere che l'andamento dei costi non poteva causare il notevole pregiudizio rilevato. Dall'altro lato, a causa della depressione dei prezzi, dovuta principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare della diminuzione dei costi e tali risparmi sui costi non hanno avuto effetti sui suoi indicatori finanziari.

#### 6.3.5. *Incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA»*

- (106) Il produttore esportatore bielorusso ha affermato che uno dei fattori importanti che hanno inciso sull'andamento dell'industria dell'Unione nel periodo in esame sia stato il cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA». Esso ha riguardato principalmente il mercato polacco. Nel 2012 in Polonia è stato organizzato il campionato di calcio europeo (Coppa UEFA) e in quel momento il settore delle costruzioni era in piena espansione e la domanda di barre di rinforzo era molto elevata. Alcuni operatori commerciali senza scrupoli avrebbero commerciato sul mercato approfittando di questa opportunità e organizzando una frode carosello dell'IVA. Sono state create società fittizie in Polonia che acquistavano barre di rinforzo provenienti da un altro Stato membro e le rivendevano in Polonia applicando l'IVA del paese nella fattura. Tali società non hanno però mai versato l'IVA riscossa. A causa dei prezzi bassi sul mercato polacco causati da tali società commerciali fraudolente, i produttori polacchi hanno presumibilmente perso quote di mercato e subito perdite finanziarie.
- (107) È stato infatti confermato che le suddette frodi dell'IVA hanno avuto una grave incidenza sul mercato delle barre di rinforzo in Polonia. Molti produttori di acciaio con attività regolari hanno subito un declino costante delle loro prestazioni economiche a causa di questa perturbazione del mercato. Alcune società avevano persino sospeso la produzione di barre di rinforzo per un paio di settimane all'inizio di gennaio 2013 a seguito di tali attività illecite. Va tuttavia sottolineato che non vi è alcuna sovrapposizione tra il sistema di frodi dell'IVA e le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia in termini di tempistiche e di incidenza. Le frodi si sono concluse quando il governo polacco ha cominciato ad applicare meccanismi di inversione contabile dell'IVA dal 1° ottobre 2013. Ne è derivato l'improvviso calo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione del 2013. La situazione è però tornata alla normalità nel 2014 mentre, nel frattempo, l'aumento del flusso di importazioni oggetto di dumping ha iniziato a incidere negativamente sul livello dei prezzi, sulla quota di mercato e sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione. L'incidenza delle frodi dell'IVA sulla situazione economica dei produttori polacchi è quindi limitata agli anni in cui le importazioni dalla Bielorussia nel mercato dell'Unione erano relativamente basse in termini di volume e avevano prezzi relativamente elevati. Non si è inoltre verificato alcun effetto di ricaduta sul mercato polacco delle barre di rinforzo quando le società fraudolente hanno cessato le proprie attività. Questi elementi sono di fatto confermati dai documenti (ed elementi di prova) aggiuntivi presentati dal produttore esportatore bielorusso per quanto riguarda la situazione sul mercato polacco durante e dopo il sistema di frodi dell'IVA. È pertanto manifesto che tale questione può essere distinta dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping e che essa non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (108) Il produttore esportatore bielorusso ha inoltre affermato che a seguito del suddetto sistema di frodi dell'IVA alcune società di produzione situate in Lettonia e in Slovacchia sono fallite. La società sostiene quindi che le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione sono dovute alla scomparsa di alcune società dal mercato, che non ha alcun nesso con l'attività di esportazione del produttore esportatore bielorusso.
- (109) In merito a quest'affermazione, è opportuno sottolineare che la stima dei macroindicatori indicati ai considerando da 75 a 82 non tiene conto delle società che non esistevano durante il PI. Per quanto riguarda le società che non hanno ricevuto i questionari, le informazioni pertinenti per la determinazione dei macroindicatori sono state stimate in base alla produzione reale durante il PI. La scomparsa delle società in questione dal mercato non è pertanto rispecchiata negli indicatori che mostrano l'andamento negativo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione. Va sottolineato che se si fosse tenuto conto di tale scomparsa il quadro generale del pregiudizio sarebbe stato persino più negativo.
- (110) Infine, il produttore esportatore bielorusso afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni da tale paese nell'anno 2014 e nel PI non sono rappresentativi della «normale» strategia di vendita della società. Essa sostiene che l'aumento della sua attività di esportazione nell'Unione in quegli anni è stato il risultato del divario tra domanda e offerta del prodotto in esame sui mercati della Polonia e dei paesi baltici comportato dalle perturbazioni causate dalle frodi dell'IVA. La società sostiene che la Commissione dovrebbe indagare su volumi e livelli

dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia nel periodo successivo al PI e anche che un tale tipo di inchiesta sui dati successivi al PI è stata ritenuta giustificata dalla Commissione nel recente procedimento relativo alle importazioni di acciai detti «magnetici» a grani orientati («GOES»).

- (111) Al riguardo si rileva in primo luogo che l'esistenza di un divario tra domanda e offerta del prodotto in esame non è confermata dalle conclusioni dell'inchiesta. Il sistema di frodi dell'IVA ha effettivamente inciso in maniera negativa sulle prestazioni dei produttori in Polonia nel 2013, ma la sua incidenza è stata legata al basso livello dei prezzi del prodotto in esame venduto dalle società commerciali fraudolente, e non ai problemi di approvvigionamento. Tale effetto negativo è scomparso dopo ottobre 2013 come spiegato al considerando 107. I produttori dell'Unione situati in Polonia hanno quindi potuto utilizzare liberamente la loro capacità di produzione (superiore al 40 %) per rifornire gli acquirenti sia in Polonia sia nei paesi baltici. Il mancato aumento delle loro vendite e della loro quota di mercato nell'anno 2014 e nel PI è dovuto alla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping in forte aumento dalla Bielorussia. In secondo luogo, si osserva che la richiesta di esaminare i dati successivi al PI è pervenuta in una fase molto avanzata della procedura. La Commissione intende raccogliere i dati successivi al PI e valutare se esaminare gli sviluppi successivi al PI sia opportuno in questo caso nella fase finale dell'inchiesta. Tuttavia è opportuno rilevare sin da ora che le circostanze del presente procedimento non possono essere considerate analoghe a quelle dell'inchiesta GOES di cui sopra.

#### 6.4. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (112) È stato dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della Bielorussia. Si è inoltre constatato che nel PI tali importazioni hanno avuto prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (113) L'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia ha coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, particolarmente evidente dal 2014 in poi. Nonostante la ripresa dei consumi, l'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di aumentare le vendite e i prezzi, e di conseguenza indicatori finanziari come la redditività sono rimasti negativi.
- (114) L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che questi fattori non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (115) Sulla scorta dell'analisi che precede, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dal pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping, si conclude a titolo provvisorio che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

### 7. INTERESSE DELL'UNIONE

#### 7.1. Considerazioni generali

- (116) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base è stato esaminato se, per quanto a titolo provvisorio si sia ravvisato un pregiudizio dovuto a pratiche di dumping, sussistano validi motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure in questo caso specifico. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

#### 7.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (117) L'industria dell'Unione è costituita da più di 65 produttori, situati in diversi Stati membri dell'Unione e aventi più di 4 600 dipendenti diretti nel settore del prodotto simile durante il PI.
- (118) È stato stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia. Va ricordato che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno della crescita del consumo e che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta fragile.
- (119) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di riallineare i propri prezzi del prodotto simile ai costi di produzione.

- (120) Si prevede altresì che l'introduzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di riconquistare almeno parte della quota di mercato persa durante il periodo in esame, con effetti positivi sulla sua redditività e sulla sua situazione finanziaria generale. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria di mantenere e rafforzare ulteriormente gli sforzi tesi alla razionalizzazione dei costi.
- (121) Qualora non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e un peggioramento della redditività dell'industria dell'Unione.
- (122) Si conclude pertanto a titolo provvisorio che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni originarie della Bielorussia sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 7.3. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

- (123) La collaborazione degli utilizzatori del prodotto in esame è stata bassa. Degli otto utilizzatori noti contattati all'apertura della procedura solo una società si è dichiarata interessata a collaborare, ma non ha poi risposto al questionario destinato agli utilizzatori inviato dalla Commissione.
- (124) Per quanto riguarda gli importatori, sei società hanno risposto al questionario di campionamento contenuto nell'avviso di apertura. Tre di queste società, che rappresentano l'81 % del volume delle importazioni del prodotto in esame dichiarato dai rispondenti, sono state successivamente incluse nel campione.
- (125) Solo due dei tre importatori inclusi nel campione hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione. Uno di essi ha comunicato che la società in questione non è solo un importatore del prodotto in esame ma anche un utilizzatore e che dovrebbe essere trattata come tale nel contesto della procedura.
- (126) L'importatore ha iniziato ad acquistare il prodotto in esame durante il PI, importandone il 78 % dalla Bielorussia e realizzando un modesto margine di profitto. Ciò dimostra che tale importatore ha tratto profitto dai bassi prezzi all'importazione dalla Bielorussia e ha creato una nuova base commerciale. Le attività di questo importatore non possono pertanto essere considerate conformi ai flussi commerciali esistenti. Cercherà quindi altre opportunità commerciali quando la situazione del mercato sarà cambiata dopo l'istituzione delle misure.
- (127) L'utilizzatore ha subito perdite sulle vendite di prodotti finiti a valle contenenti barre di rinforzo. Circa la metà di queste sono state acquistate dall'industria dell'Unione, un terzo dalla Bielorussia e il resto da paesi terzi come la Cina e la Turchia. Tale utilizzatore si rifornisce pertanto dove ritiene più opportuno in termini di prezzi, disponibilità e qualità. La proporzione di acquisti dalla Bielorussia potrebbe essere influenzata dalle eventuali misure, limitando o alterando in certa misura la scelta di approvvigionamento delle barre di rinforzo, ma ciò non sembra incidere sensibilmente sull'utilizzatore. La causa delle perdite appare strutturale e non connessa all'approvvigionamento delle materie prime dalla Bielorussia.
- (128) Entrambe le società, nonostante il loro ruolo apparentemente diverso nella procedura, hanno sollevato lo stesso punto contro l'istituzione delle misure: a) l'insufficiente capacità dei produttori dell'Unione di soddisfare la domanda del mercato dell'Unione, b) l'insufficiente gamma dei prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione e c) le difficili procedure per cambiare fornitore in quanto diversi Stati membri richiederebbero certificati di omologazione diversi per il prodotto in esame.
- (129) La prima affermazione non è suffragata dalle conclusioni provvisorie: l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è al livello del 67 %, il che lascia molto margine di utilizzo in più rispetto all'intero quantitativo delle importazioni della Bielorussia nell'Unione.
- (130) La seconda affermazione non è stata suffragata da elementi di prova. D'altro canto le risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione mostrano chiaramente che essi producono e vendono tutta la gamma di tipi del prodotto.
- (131) Per quanto riguarda la terza affermazione, va sottolineato che i produttori dell'Unione riforniscono già vari Stati membri senza apparenti difficoltà.

- (132) Un altro importatore che ha collaborato, non incluso nel campione, ha separatamente sollevato la questione di un presunto cartello esistente tra i produttori dell'Unione. La società non ha tuttavia fornito documenti a sostegno della sua affermazione. La questione del presunto accordo cartello è stata successivamente sollevata dal produttore esportatore bielorusso e la Commissione sta valutando le informazioni ricevute. Tuttavia, essendo pervenuta in una fase molto avanzata della procedura, questa argomentazione non può essere trattata e risolta a questo punto. In ogni caso, si osserva che le informazioni fornite dalla società sembrano fare riferimento ad accuse che coinvolgerebbero un'unica società inclusa nel campione dei produttori dell'Unione. La procedura di verifica in questione, avviata dall'autorità italiana garante della concorrenza, non è stata inoltre ancora conclusa <sup>(1)</sup>. La Commissione esaminerà tale argomentazione in modo più dettagliato nella fase definitiva dell'inchiesta.
- (133) Infine un altro utilizzatore, che non si è manifestato presso la Commissione in una fase precedente della procedura, ha presentato una risposta al questionario destinato agli utilizzatori alla fine della fase provvisoria dell'inchiesta. Tale risposta è pervenuta in una fase troppo avanzata dell'inchiesta provvisoria e pertanto non è stato possibile analizzarla e trattarla. La Commissione intende esaminare e analizzare in dettaglio questa risposta al questionario nella fase definitiva dell'inchiesta.
- (134) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene a questo punto che l'incidenza globale sugli utilizzatori e sugli importatori e gli eventuali effetti restrittivi sulla concorrenza sono limitati.

#### 7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (135) Visto quanto precede, si conclude provvisoriamente che nel complesso, in base alle informazioni relative all'interesse dell'Unione, non esistono motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia.
- (136) Gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori e gli importatori indipendenti sono mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.
- (137) Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.

### 8. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (138) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

#### 8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (139) Al fine di stabilire il livello di tali misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (140) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le eventuali misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente ottenere in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, dalle vendite del prodotto simile nell'Unione.
- (141) Per determinare il profitto di riferimento la Commissione ha esaminato i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti non correlati, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

<sup>(1)</sup> Provvedimento n. 25674 del 21/10/2015  
Provvedimento n. 26085 del 21/06/2016  
Provvedimento n. 2671 del 14/09/2016.

- (142) Sull'intero periodo in esame, l'unico anno durante il quale l'industria dell'Unione è stata redditizia è stato il 2012, ma il minimo profitto dell'1,3 % ottenuto in quell'anno è stato influenzato dal sistema di frodi dell'IVA e dalla conseguente depressione dei prezzi, come illustrato ai considerando 83 e da 106 a 111. Pertanto il profitto realizzato nel 2012 non può essere considerato un «profitto di riferimento» ragionevole tale da permettere il recupero finanziario e incoraggiare gli investimenti.
- (143) Il profitto di riferimento proposto dal denunciante era pari al 9,9 % ed era basato sul profitto di riferimento utilizzato nel recente caso antidumping contro le importazioni di prodotti di acciaio strettamente correlati, vale a dire le vergelle. La Commissione ritiene tuttavia più opportuno utilizzare il profitto di riferimento basato sui risultati del più recente caso relativo alle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza, pari al 4,8 %. Si osserva che questo margine di profitto, a differenza di quello proposto dal denunciante, è stato raggiunto nel 2012 ossia entro il periodo in esame del presente caso. Inoltre i due prodotti sono molto simili e sono prodotti in parte dalle stesse società e utilizzando le stesse linee di produzione.
- (144) Su tale base, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping, stabilita al considerando 68 per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile.
- (145) La differenza eventualmente risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all'importazione cif.

## 8.2. Misure provvisorie

- (146) Alla luce di quanto precede si ritiene che debbano essere istituiti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dazi antidumping provvisori sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Bielorussia al livello del margine di dumping e di pregiudizio più basso, secondo il principio del «dazio inferiore».
- (147) Considerato quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono state stabilite confrontando i margini di pregiudizio e i margini di dumping. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

Nome della società	Margine di pregiudizio (%)	Margine di dumping (%)	Dazio antidumping provvisorio (%)
BMZ	12,5	58,4	12,5
Tutte le altre società	12,5	58,4	12,5

- (148) Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione <sup>(1)</sup>, corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (149) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- (150) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.

(151) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Il prodotto è originario della Bielorussia ed è attualmente classificato ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 71 10, 7214 99 79 10, 7214 99 95 10).

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalla società sottoelencata sono le seguenti:

Nome della società	Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
BMZ- Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company di “Byelorussian Metallurgical Company” Holding»	12,5	C197
Tutte le altre società	12,5	C999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:

- chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
- presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché
- chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---